

(N. 2528)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 3 luglio 1952 (V. Stampato N. 520-119) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 LUGLIO 1952

Ratifica del decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, concernente revisione dei ruoli organici dei personali della Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e nuova ripartizione territoriale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349,
è ratificato.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

TARGETTI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO

1° APRILE 1948, n. 349.

Revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e nuova ripartizione territoriale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Art. 1.

Le tabelle organiche dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette di cui all'allegato V alla legge 25 gennaio 1940, n. 4, sono sostituite dalle tabelle A, B e C allegate al presente decreto.

Art. 2.

Gli attuali personali del ruolo dei gruppi B e C delle Dogane e delle imposte di fabbricazione, appartenenti alla specializzazione « dogane » sono collocati, in base al grado rivestito e secondo l'ordine di anzianità posseduta nel grado medesimo, rispettivamente, nei ruoli dei gruppi B e C delle Dogane di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

Gli attuali personali del ruolo di gruppo B delle Dogane e delle imposte di fabbricazione, appartenenti alle specializzazioni « tecnici » ed « elettrotecnici » e quelli di gruppo C delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione, appartenenti alle specializzazioni « tecnici », « elettrotecnici » e « computisti » sono collocati in base al grado rivestito e secondo l'ordine di anzianità posseduta nel grado medesimo, rispettivamente, nei ruoli dei gruppi B e C delle Imposte di fabbricazione di cui alla tabella C allegata al presente decreto, ferma restando l'assegnazione alla specializzazione alla quale sono addetti.

Art. 3.

Nella prima attuazione del presente decreto il personale dei ruoli dei gruppi B e C delle

Dogane, addetto in modo continuativo ai servizi delle Imposte di fabbricazione, potrà, a sua domanda, ed a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione, essere trasferito nei corrispondenti ruoli dei gruppi B e C delle Imposte di fabbricazione di cui alla tabella C del presente decreto.

Il personale dei gruppi B e C delle Dogane, come sopra trasferito, sarà intercalato con quello dei gruppi B e C delle Imposte di fabbricazione di cui al secondo comma del precedente articolo, in base al grado rivestito e secondo l'ordine di anzianità posseduta nel grado medesimo.

All'atto del trasferimento sarà assegnata la specializzazione del servizio al quale il personale verrà addetto.

Art. 4.

L'assunzione al grado iniziale del ruolo di gruppo B del personale delle Imposte di fabbricazione, di cui alla tabella C allegata al presente decreto, è effettuata con l'osservanza delle disposizioni generali per il reclutamento del personale di ruolo in servizio dello Stato, mediante pubblici concorsi per esami, con distinti programmi in relazione alla specializzazione dei servizi.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire di volta in volta, in base alle vacanze del ruolo, il numero dei posti da mettere a concorso rispettivamente per ciascuna specializzazione.

I relativi concorsi verranno indetti contemporaneamente ed i vincitori di ogni concorso saranno nominati volontari con la stessa anzianità e prenderanno posto in ruolo secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno di essi.

Le stesse norme valgono per il reclutamento al grado iniziale del ruolo di gruppo C del personale delle Imposte di fabbricazione di cui alla stessa tabella C.

Art. 5.

Gli esami di concorso per merito distinto per la promozione al grado 9° del personale di gruppo B delle Imposte di fabbricazione, nonchè gli esami di idoneità per la promozione

al grado stesso, sono rispettivamente svolti, con l'osservanza delle disposizioni generali per l'avanzamento al grado 9° di gruppo *B*, in base a programmi che conterranno una parte generale comune per tutti i candidati ed una parte specifica per ciascuna specializzazione dei servizi.

La graduatoria del concorso di merito distinto e quella dell'esame di idoneità sono rispettivamente formate in base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Le stesse norme valgono per gli esami di promozione al grado 11° del ruolo di gruppo *C* del personale delle Imposte di fabbricazione previsti dal successivo articolo 6.

Art. 6.

Per la promozione al grado 11° del ruolo di gruppo *C* del personale delle Dogane, di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto, ed allo stesso grado 11° del ruolo di gruppo *C* del personale delle Imposte di fabbricazione, di cui alla tabella *C* allegata al presente decreto, sono applicabili le norme stabilite dall'articolo 1 del regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1848.

I vincitori dell'esame di concorso hanno la precedenza su quelli promossi a seguito dell'esame di idoneità, e questi ultimi sui promossi per anzianità congiunta al merito.

I posti non coperti mediante esame di concorso e di idoneità non possono essere conferiti per anzianità congiunta al merito.

Art. 7.

I posti disponibili, alla prima attuazione del presente decreto, nei gradi indicati nel primo comma dell'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e successive estensioni, saranno conferiti col criterio del merito comparativo.

I limiti di anzianità richiesti per le promozioni da effettuarsi per merito comparativo, comprese quelle di cui al comma precedente, sono ridotti di un anno e sei mesi, limitatamente ai posti disponibili alla data di attuazione del presente decreto.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che

abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.

Art. 8.

I posti che, in applicazione del presente decreto, risulteranno disponibili nel grado iniziale dei vari ruoli del personale provinciale dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, saranno conferiti mediante concorsi per esami, ai quali potranno prendere parte, osservate le modalità prescritte dalle disposizioni in vigore, i dipendenti del Ministero delle finanze, di ruolo e non di ruolo, forniti di titolo di studio e degli altri requisiti prescritti.

Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali che sia fornito dei requisiti prescritti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso.

Art. 9.

Il ruolo del personale di gruppo *C* dei preparatori dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, di cui alla tabella *B*, allegata al presente decreto, non avrà attuazione fino a quando, con apposito provvedimento, non saranno emanate le norme per il reclutamento e l'avanzamento nel detto ruolo.

Art. 10.

L'organizzazione territoriale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, e alla legge 25 gennaio 1940, n. 4, è modificata come segue:

Sono costituiti 33 Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione con sede nei capoluoghi di provincia indicati nella tabella *D* allegata al presente decreto.

Il Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione con l'annessa Officina è equiparato, agli effetti amministrativi e contabili, ad un Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 11.

Gli impiegati del ruolo provinciale di gruppo *B* delle Dogane nominati in detto ruolo con decorrenza dal 1° dicembre 1923, sono transitoriamente considerati a tutti gli effetti di gruppo *A*, pur restando nel ruolo di gruppo *B*.

Possono del pari venire considerati transitoriamente a tutti gli effetti di gruppo *A*, pur restando nel gruppo *B*, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione, gli impiegati del ruolo predetto che, per mancanza di posti disponibili nel gruppo *A* o per i particolari criteri in base ai quali vennero effettuati i giudizi di cui all'articolo 28 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, non conseguirono il collocamento nel ruolo di gruppo *A*. Tale norma è applicabile solamente agli impiegati in servizio da data anteriore all'entrata in vigore del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e a coloro che, assunti posteriormente e non dopo il 1° febbraio 1940, hanno superato gli esami di merito distinto o di idoneità per la promozione al grado 9°.

Tuttavia, nei confronti dei funzionari che in applicazione del presente decreto sono considerati transitoriamente di gruppo *A* nulla è innovato per quanto riguarda le condizioni di carriera degli impiegati stessi le cui promozioni continueranno ad effettuarsi per i posti vacanti nei singoli gradi del gruppo *B*, osservate le norme in vigore.

Art. 12.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a conferire tante promozioni in soprannumero nel grado di archivistista del ruolo unico della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza quanti saranno gli archivisti del ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro che verranno trasferiti nel corrispondente grado del cennato ruolo unico, in applicazione dell'articolo 3, comma secondo, del decreto luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356.

In corrispondenza di tali soprannumeri saranno tenuti scoperti altrettanti posti nel grado iniziale del ruolo unico della carriera

d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza fino a completo riassorbimento da effettuarsi in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nel grado 11° a cominciare dal 1° gennaio 1950.

Art. 13.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, che sostituisce l'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, si intendono applicabili anche ai diritti riscossi dagli Uffici dei registri immobiliari e dagli Uffici misti del registro in base alla tabella *D*, allegata al citato decreto 28 gennaio 1948, n. 76.

Art. 14.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE
INDIRETTE

TABELLA A

Personale delle dogane.

<i>Gruppo A</i>		
Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Ispettori generali e compartimentali	15
6°	Ispettori superiori e direttori superiori	55
7°	Direttori, ispettori capi, ricevitori capi	280
8°	Ispettori principali e ricevitori principali	300
		<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>
		650
		<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>

Gruppo B		
Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Ispettori superiori e direttori superiori	35
7°	Ispettori capi	130
8°	Ispettori principali	200
9°	Ispettori	710
10° e 11°	Sottoispettori e sottoispettori aggiunti	825
		<u>1900</u>

Gruppo C		
Grado	Denominazione	Numero dei posti
8°	Commissari capi	55 (a)
9°	Commissari	150 (b)
10°	Primi ufficiali	180
11°	Ufficiali	215
12°	Ufficiali aggiunti	300
		<u>900</u>

(a) Oltre cinque posti in soprannumero da riassorbire, in ragione della metà, con le vacanze che si verificheranno nello stesso grado a decorrere dal 1° gennaio 1950.

(b) Oltre dieci posti in soprannumero da riassorbire, in ragione della metà, con le vacanze che si verificheranno nello stesso grado a decorrere dal 1° gennaio 1950.

Subalterni		
Grado	Denominazione	Numero dei posti
Commissari	<u>800</u>

TABELLA B

Personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte dirette.

Gruppo A (Chimici)		
Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Direttore dei Laboratori chimici delle Dogane	1
5°	Ispettori generali	6
6°	Chimici direttori	24
7°	Chimici capi	26
8°	Chimici principali	29 (a)
9°	Chimici	33
10°	Chimici aggiunti	6
		<u>125</u>

(a) Compreso un posto di chimico della Zecca.

Gruppo C (Preparatori)		
Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Primo preparatore	2
10°	Preparatore	4
11°	Preparatore aggiunto	6
12°	Vice preparatore aggiunto	8
		<u>20</u>

Subalterni

Denominazione	Numero dei posti
Commissari tecnici	<u>50</u>

TABELLA C

Personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Gruppo A (Ingegneri)		
Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Ispettori generali	4
6°	Ispettori superiori	4
6°	Ingegneri capi	25 (a)
7°	Primi ingegneri	25
8°	Ingegneri principali	26
9°	Ingegneri	28
10°	Ingegneri aggiunti	6
		<u>118</u>

(a) In relazione alle esigenze di servizio determinate dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, relativo alla imposta di fabbricazione sui filati, possono essere conferiti cinque posti di ingegnere capo in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà, con le vacanze che si verificheranno nello stesso grado a decorrere dal 1° gennaio 1950.

Gruppo B		
Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Procuratori superiori	8
7°	Procuratori capi	34
8°	Procuratori principali	50
9°	Primi procuratori	150
10° e 11°	Procuratori e vice procuratori	170
		<u>412</u>

<i>Gruppo C</i>		
Grado	Denominazione	Numero dei posti
8°	Commissari capi	45 (b)
9°	Commissari	125 (c)
10°	Primi ufficiali	150
11°	Ufficiali	180
12°	Ufficiali aggiunti	230
		730

(a) Oltre cinque posti in soprannumero da riassorbire, in ragione della metà, con le vacanze che si verificheranno nello stesso grado a decorrere dal 1° gennaio 1950.

(b) Oltre dieci posti in soprannumero da riassorbire, in ragione della metà, con le vacanze che si verificheranno nello stesso grado a decorrere dal 1° gennaio 1950.

<i>Subalterni</i>		
	Denominazione	Numero dei posti
	Uscieri capi	40
	Uscieri	40
	Inservienti	20
		100

Operai permanenti del Magazzino e dell'Officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione (a)

	Denominazione	Numero dei posti
	Posti del gruppo 2° (operai specializzati)	20
	Posti del gruppo 3° (operai comuni)	10
		30

(a) Sono regolati dalle disposizioni generali in vigore per i salariati dello Stato.

TABELLA D.

Circoscrizione territoriale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Num. d'ord.	Sede degli uffici	Province comprese nella giurisdizione dell' U. T. I. F.
1	Alessandria	Alessandria - Asti
2	Ancona	Ancona - Pesaro - Macerata Ascoli Piceno
3	Bari	Bari-Foggia - Matera
4	Benevento	Benevento - Avellino - Campobasso
5	Bergamo	Bergamo - Sondrio
6	Bologna	Bologna - Ferrara - Forlì - Ravenna
7	Brescia	Brescia - Cremona
8	Cagliari	Cagliari - Sassari - Nuoro
9	Catania	Catania - Enna - Siracusa - Ragusa
10	Catanzaro	Catanzaro - Cosenza
11	Como	Como - Varese
12	Firenze	Firenze - Arezzo - Siena - Pistoia-
13	Genova	Genova - Savona - Imperia - La Spezia
14	Lecce	Lecce - Brindisi - Taranto
15	Livorno	Livorno - Grosseto - Pisa - Apuania-Lucca
16	Messina	Messina - Reggio Calabria
17	Milano	Milano - Pavia
18	Napoli	Napoli - Caserta
19	Novara	Novara - Verceelli
20	Padova	Padova - Rovigo
21	Palermo	Palermo - Caltanissetta
22	Parma	Parma - Piacenza
23	Pescara	Pescara - Chieti - Aquila - Teramo
24	Reggio Emilia	Reggio Emilia - Modena
25	Roma	Roma - Frosinone - Latina - Viterbo
26	Salerno	Salerno - Potenza
27	Terni	Terni - Rieti - Perugia
28	Torino	Torino - Aosta - Cuneo
29	Trapani	Trapani - Agrigento
30	Trento	Trento - Bolzano
31	Udine	Udine - Gorizia
32	Venezia	Venezia - Treviso - Belluno
33	Verona	Verona - Vicenza - Mantova